

TITOLO II

PERSONALE DELLA SCUOLA

CAPO I.

NORME DI CARATTERE GENERALE.

ART. 41.

(Categorie di personale).

Il presente titolo si applica al personale statale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, che svolge le funzioni proprie dell'attuale personale:

- ispettivo tecnico-periferico;
- direttivo;
- docente;
- educativo;
- non docente.

ART. 42.

(Funzioni).

Le funzioni e le attribuzioni proprie del personale di cui al precedente articolo 41 sono quelle definite nei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420, e nelle precedenti disposizioni in vigore, salvo quanto previsto nel successivo articolo 44 per il personale non docente.

ART. 43.

(Ordinamento del personale).

L'ordinamento del personale della scuola si articola in otto livelli funzionali sulla base del grado di professionalità.

Le qualifiche sono collocate nei livelli di cui al precedente primo comma in relazione ai rispettivi contenuti di professio-

nalità e di complessità del lavoro, alle relative attribuzioni e connesse responsabilità, al grado di autonomia, al livello di preparazione culturale e professionale richiesto.

ART. 44.

(Declaratorie e profili professionali).

Le qualifiche comprese nella categoria del personale non docente dovranno conformarsi ai principi indicati nelle declaratorie di cui alla tabella A allegata al precedente Titolo I.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definiti con le modalità di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sentita una apposita Commissione, i profili delle singole qualifiche in armonia con le declaratorie di cui al precedente comma.

La Commissione di cui al comma precedente, presieduta da un Sottosegretario di Stato e composta pariteticamente da rappresentanti dell'amministrazione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, è nominata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

La formulazione dei profili, al fine di garantire la più efficiente organizzazione dell'attività scolastica, dovrà specificare la tipologia del lavoro, con le relative descrizioni, i requisiti culturali e professionali che il suo esercizio richiede, il grado di responsabilità e la sfera di autonomia.

ART. 45.

(Inquadramento nei livelli retributivi).

Il personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla qua-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lifica rivestita al 1° giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze:

nel secondo livello gli accudienti di convitto;

nel terzo livello i bidelli, i guardarobieri, i custodi dei convitti e degli educandati, gli aiutanti cuochi e gli aiutanti guardarobieri;

nel quarto livello il personale delle carriere esecutive e gli assistenti della scuola materna;

nel quinto livello il personale della carriera di concetto di segreteria;

nel sesto livello i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente; il personale educativo;

nel settimo livello i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore e i docenti equiparati ai sensi della nota 2 alla Tabella C, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, compresi tutti gli insegnanti di educazione tecnica della scuola media; i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento; gli assistenti dei licei artistici;

nell'ottavo livello il personale ispettivo tecnico-periferico e il personale direttivo.

Il personale delle carriere esecutive che, alla data del 1° aprile 1979, abbia la qualifica di applicato superiore od equiparata, ovvero abbia maturato l'anzianità per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, è collocato in un livello retributivo ad esaurimento con stipendio iniziale annuo lordo di lire 3.150.000.

Il personale della carriera di concetto che, alla data del 1° aprile 1979, abbia la qualifica di segretario capo, ovvero abbia maturato l'anzianità per conseguirla senza

scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge è collocato nel sesto livello ai soli fini retributivi.

L'inquadramento di cui ai precedenti secondo e terzo comma sarà disposto anche nei confronti del personale, rispettivamente, delle carriere esecutive con qualifica di applicato od equiparata e della carriera di concetto con qualifica di segretario, cui alla data di entrata in vigore della presente legge risultino attribuiti il parametro 213 all'applicato ed il parametro 297 al segretario. Detto inquadramento avverrà gradualmente al maturare dell'anzianità richiesta dal precedente ordinamento per lo scrutinio alle qualifiche di applicato superiore od equiparate e segretario capo.

Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° giugno 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi con l'osservanza dei criteri indicati nel presente articolo.

Per i dipendenti assunti nel periodo tra il 1° giugno 1977 e il 1° aprile 1979 l'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dal 1° aprile 1979; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data l'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dalla effettiva assunzione del servizio.

ART. 46.

(Accesso alle qualifiche funzionali e passaggi di livello).

L'assunzione del personale di cui al presente titolo è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

Il personale non docente può partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso al livello immediatamente superiore, se in servizio nel livello inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per l'accesso al livello superiore, purché detto titolo non sia specificatamente richiesto dal particolare tipo di attività tecnica o specialistica.

I concorsi riservati previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si svolgono per il passaggio dal 2° al 3° livello e dal 3° al 4° livello per una aliquota di posti del 40 per cento e dal 4° al 5° livello per una aliquota di posti del 30 per cento.

Per il passaggio dal 2° al 3° livello si applicano le stesse disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per il passaggio dal 3° al 4° livello.

Ai fini di cui al presente articolo nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento, è considerata equipollente all'anzianità di livello quella di carriera.

ART. 47.

*(Riserva di posti
del personale non docente).*

Nel primo concorso successivo all'inquadramento del personale non docente nel nuovo ordinamento, l'80 per cento di tutti i posti disponibili nelle varie qualifiche professionali è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge in qualifiche di livello immediatamente inferiore.

ART. 48.

(Passaggio dal 2° al 3° livello).

Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nel 3° livello sono interamente assegnati mediante concorsi riservati per titoli al personale non docente inquadrato nel 2° livello.

Il numero dei posti da assegnare ai concorsi riservati di cui al precedente comma dovrà complessivamente raggiungere, man mano che si verificano le disponibilità, il numero delle unità di personale interessato.

ART. 49.

(Stipendi).

A decorrere dal 1° giugno 1977 ai fini giuridici e dal 1° aprile 1979 agli effetti economici, al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 45 nei livelli funzionali-retributivi competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

primo livello	lire 1.800.000
secondo livello	» 2.196.000
terzo livello	» 2.556.000
quarto livello	» 2.790.000
quinto livello	» 3.600.000
sesto livello	» 3.924.000
settimo livello	» 4.500.000
ottavo livello	» 5.400.000

Al compimento di tre, sei, dieci quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.

Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio al livello funzionale retributivo superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,

nn. 417 e 420, rispettivamente, agli articoli 94 e 16, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Per il personale docente di cui alla tabella C, quadro I annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976 n. 88, immesso in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera.

Lo stipendio di cui al presente titolo è onnicomprensivo, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale, della 13^a mensilità e, ove spettanti, delle quote di aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario, del trattamento di missione, delle indennità e degli assegni per il servizio all'estero, dei compensi per partecipazione a commissioni di esame nelle scuole elementari, secondarie e artistiche, dell'indennità di rischio, del compenso per prestazioni di lavoro in orario notturno e festivo, dell'assegno di sede, del compenso previsto per i direttori didattici dall'articolo 28 della legge 15 novembre 1973, n. 734, di eventuali assegni personali non pensionabili e di ogni altra indennità prevista da norme speciali.

ART. 50.

(Attribuzione nuovi stipendi).

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° aprile 1979 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente articolo 45 si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla stessa data per:

1) stipendio comprensivo degli aumenti periodici comunque attribuiti, e assegno annuo pensionabile di cui all'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

2) somma di lire 300.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;

3) somma di lire 120.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;

4) somma di lire 276.000 annue prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 962, per il personale non docente;

5) somma di lire 120.000 annue a favore del personale non docente nella carriera esecutiva avente i parametri 143 e 163 e la somma di lire 200.000 annue per il personale della medesima carriera avente i parametri 183 e 213, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;

6) somma corrisposta in ragione di lire 9.600 annue per ogni anno di servizio comunque prestato;

7) eventuali assegni personali pensionabili in godimento.

Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non raggiunga lo stipendio iniziale del livello di inquadramento, la differenza è attribuita come segue:

lire 20.000 mensili, ovvero l'intera differenza se d'importo inferiore, dal 1° aprile 1979;

ulteriori lire 25.000 mensili ovvero tutta la restante somma se d'importo inferiore, dal 1° gennaio 1980;

l'importo residuo dal 1° gennaio 1981.

Al suddetto personale è assicurata la ulteriore progressione economica per maturata anzianità, ancorché non sia stata interamente corrisposta la differenza per la classe di stipendio iniziale, attribuendo gli aumenti periodici sullo stipendio iniziale di livello o la differenza con la classe successiva e aggiungendone l'importo alle somme come sopra determinate.

Le differenze fra il trattamento economico complessivo come sopra determinato per le posizioni iniziali delle singole carriere previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e i nuovi stipendi iniziali dei livelli retributivi sono dovute, negli im-

porti e alle scadenze indicate al precedente secondo comma, anche al personale nominato in ruolo dopo il 1° aprile 1979 e al personale non di ruolo. Al personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo le somme predette sono dovute in proporzione.

Qualora il trattamento determinato ai sensi del primo comma sia superiore allo stipendio iniziale di livello, è attribuito lo stipendio tra quelli conseguibili nel livello stesso per classi e scatti e con la eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Al personale collocato nel secondo livello ed in servizio alla data del 1° aprile 1979, anche se con trattamento economico complessivo come sopra determinato inferiore a lire 2.196.000 annue lorde, è attribuita comunque la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio iniziale.

Nei confronti del personale cui dopo il 1° aprile 1979 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo e per riconoscimenti di servizi pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede prima alla determinazione del maturato economico della vecchia carriera e successivamente alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo secondo i criteri di cui al presente articolo.

Per il dipendente che, successivamente al 1° aprile 1979, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Nel caso in cui, dopo il 1° giugno 1977, il dipendente abbia conseguito un

passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole « di un terzo » sono sostituite con le parole « della metà ».

Il servizio prestato dagli ispettori tecnici-periferici nel ruolo del personale direttivo è valutato, ai fini di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, nella misura della metà.

Il disposto di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come modificato all'undicesimo comma del presente articolo, si applica, altresì, al personale direttivo delle istituzioni educative statali ed al personale non docente per il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore.

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

ART. 51.

(Trattamento economico nei casi di passaggio di livello o di cambiamento di posizione giuridica).

Nel caso di passaggio ad altro livello, anche mediante concorso, di personale statale già di ruolo, il personale stesso è collocato, nel nuovo livello, nella posizione stipendiale che comporta un trattamento economico d'importo immediatamente superiore a quello spettante. A tal fine sono attribuiti nella classe di stipen-

dio spettante nel nuovo livello gli aumenti periodici necessari, anche se convenzionali. Qualora l'importo del trattamento economico spettante nel precedente livello si collochi tra l'ultimo aumento convenzionale possibile e la successiva classe di stipendio, il personale interessato è collocato in tale ultima classe.

Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Il personale direttivo che è nominato ispettore tecnico periferico è inquadrato nella classe di stipendio immediatamente superiore a quella relativa al trattamento economico in godimento, con l'attribuzione comunque di un beneficio non inferiore all'importo corrispondente a tre aumenti periodici nella classe relativa allo stipendio percepito all'atto della nomina.

ART. 52.

(Personale non di ruolo).

Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 50, quarto comma, per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente livello.

Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.

Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.

Il presente articolo si applica altresì alle ispettrici disciplinari dell'Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo.

Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente articolo 50, d'importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di livello, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo.

ART. 53.

(Personale ispettivo tecnico-periferico e personale direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché delle istituzioni educative).

A decorrere dal 1° aprile 1979 ed in attesa di una più organica regolamentazione della materia, al personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo della scuola compete, in aggiunta allo stipendio, una indennità nella seguente misura annua lorda:

ispettori tecnici-periferici lire 1.500.000;

personale direttivo con anzianità di servizio superiore a 5 anni lire 1.500.000;

personale direttivo con anzianità di servizio fino a 5 anni lire 1.000.000.

L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione ispettiva o della direzione di istituzioni scolastiche.

In nessun caso può essere percepita più di una indennità.

Al personale direttivo con qualifica di vice rettore, di vice direttore e di vice direttrice l'indennità è corrisposta in relazione all'effettivo esercizio della direzione

dell'istituzione educativa, nei periodi in cui detta indennità non è corrisposta al rettore, al direttore ed alla direttrice titolari dell'istituzione educativa.

Al personale direttivo incaricato l'indennità è attribuita, in aggiunta allo stipendio in godimento, in misura pari a quella prevista per il personale direttivo con anzianità di servizio fino a 5 anni.

Con la stessa decorrenza del 1° aprile 1979, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, è modificato come segue:

« In relazione ai particolari impegni connessi con il funzionamento della scuola, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per il personale direttivo, compreso quello incaricato, può essere disposta nell'ambito e con i limiti appresso indicati:

fino a 140 ore annue per le scuole elementari con più di 60 classi, per le scuole medie con più di 24 classi, per le scuole secondarie superiori con più di 18 classi e per le istituzioni educative con popolazione scolastica superiore a 500 alunni.

Il limite di cui sopra può essere aumentato:

di 3 ore mensili:

a) per ogni 2 classi di dopo scuola o a funzionamento serale;

b) per ogni due corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o post-diploma;

c) per gli istituti d'arte, i conservatori di musica, ove funzioni una scuola media annessa;

d) per le scuole funzionanti con doppi turni;

di un'ora mensile per l'attività di educazione popolare;

di un'ora mensile per le altre attività comprese nei programmi compilati dai consigli di circolo o di istituto ai sensi della lettera d) dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

di 13 ore mensili per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche in

cui funzionino scuole a tempo pieno, officine, laboratori, o reparti di lavorazione, convitti o aziende annesse, nonché nelle istituzioni educative presso le quali funzionino scuole statali.

Le sezioni di scuola materna sono computate ai fini dei raggruppamenti di cui al precedente primo comma unitamente alle classi delle scuole elementari presso cui sono funzionanti.

Le ore di lavoro straordinario retribuibili a ciascun capo di istituto non potranno comunque superare le 25 ore mensili.

La spesa complessiva non potrà superare la somma pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità di personale avente titolo alla corresponsione del lavoro straordinario negli ambiti e con i limiti sopra indicati ».

ART. 54.

(Abolizione dei rapporti informativi per il personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo, nonché per gli insegnanti delle scuole popolari).

Nei riguardi del personale ispettivo tecnico-periferico e del personale direttivo delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche e delle istituzioni educative statali sono abrogate le disposizioni concernenti i rapporti informativi e i giudizi complessivi.

Sono abrogate le analoghe disposizioni concernenti gli insegnanti delle scuole popolari. Si applica l'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

ART. 55.

(Abolizione dei rapporti informativi per il personale non docente).

Nei riguardi del personale non docente di ruolo e non di ruolo sono abrogate le disposizioni concernenti i rapporti infor-

mativi e i giudizi complessivi, di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

ART. 56.

(Modifica dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417).

Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, previsti dal primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono ammessi rispettivamente anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.

ART. 57.

(Passaggi di ruolo).

I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.

Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La tabella *H* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto.

ART. 58.

(Trasferimenti a domanda).

Nella tabella di valutazione di cui al secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sarà previsto un punteggio particolare per il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.

Nell'ordinanza di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sarà previsto un punteggio particolare per il personale non docente che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni.

ART. 59.

(Assegnazioni provvisorie di sede).

La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute.

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle istituzioni educative statali.

Il personale non docente può essere provvisoriamente assegnato ad una sede nei limiti di cui al citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nel senso indicato dal presente articolo.

ART. 60.

(Trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra).

Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e docente per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella prevista dall'articolo 68 del decre-

to del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sarà previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinamento, nella sede.

La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle istituzioni educative statali.

Un criterio analogo sarà altresì applicato ai trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto del personale non docente.

ART. 61.

(Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente).

La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, la Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

ART. 62.

(Valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze).

Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente.

ART. 63.

(Maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza per il personale delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità).

Al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi.

ART. 64.

(Modifica dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417).

L'articolo 121, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è così modificato:

« Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici degli educandi femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici professionali ».

CAPO II.

NORME RELATIVE AL PERSONALE DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA.

ART. 65.

(Inquadramento nei livelli retributivi).

In attesa della revisione del trattamento giuridico ed economico del personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza, in rapporto alla configurazione che a dette istituzioni sarà data in sede di riforma degli istituti d'istruzione secondaria superiore e delle università, il suddetto personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 è inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze:

nel terzo livello il personale della carriera ausiliaria;

nel quarto livello il personale della carriera esecutiva;

nel quinto livello il personale della carriera di concetto;

nel sesto livello il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere e direttore di segreteria; gli accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori di cui alla tabella G, quadro III annessa al decreto legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88;

nel settimo livello i docenti di cui alla tabella F, quadro III del decreto legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88, fruanti di stipendio corrispondente all'ex parametro 243; gli assistenti delle accademie di belle arti; il personale della carriera direttiva, con qualifica di direttore capo di segreteria e di direttore amministrativo:

nell'ottavo livello i direttori e i docenti di cui alle tabelle E ed F, quadri I, II e III fruanti di stipendio corrispondente a parametri successivi al 243.

Il personale docente di cui alla tabella F, quadro III del decreto legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88, inquadrato nel settimo livello, consegue il passaggio al livello successivo al maturare dell'anzianità prescritta dal vecchio ordinamento per il passaggio dal parametro 243 al 341.

Il personale docente di materia già compresa nel terzo ruolo, di cui alla tabella C1 allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165, immesso in ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1981-82 sarà collocato direttamente nell'ottavo livello.

Per il personale non docente della carriera direttiva continuano ad applicarsi le norme relative ai dipendenti civili dello Stato, per quanto riguarda lo stato giuridico ed economico.

Nei confronti del personale di cui ai commi precedenti operano, in quanto applicabili, le norme di cui al Capo I del presente titolo.

Per il personale docente inquadrato nell'ottavo livello i periodi di permanenza stabiliti per il conseguimento delle classi di stipendio successive all'iniziale sono aumentati di un anno per ciascuna classe.

Per gli assistenti delle accademie di belle arti, immessi in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera.

ART. 66.

(Competenza per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarico e valutazione della specifica professionalità).

Le graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei conservatori di musica, nelle accademie di belle

arti, nell'accademia nazionale di danza e nell'accademia di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della regia e della recitazione, sono compilate da commissioni operanti presso ciascun istituto e presiedute dal direttore.

Le commissioni sono costituite da tre docenti della materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento degli incarichi. I componenti sono designati dal collegio dei docenti tra i nominativi proposti dai sindacati più rappresentativi che organizzano su scala nazionale le categorie dei docenti dei conservatori e delle accademie.

Le commissioni si rinnovano ogni due anni.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, i titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di servizio potranno essere assegnati non più di 15 punti; ai titoli artistico-culturali e professionali potranno essere assegnati non più di 40 punti. Gli aspiranti che riporteranno un punteggio inferiore a 24 per tali ultimi titoli non saranno inclusi nelle graduatorie.

Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi dei precedenti commi le nomine saranno conferite dal direttore del conservatorio e dell'accademia che le firma congiuntamente al direttore amministrativo.

Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo degli istituti delle graduatorie e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, formata secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Sono abrogati il primo e secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1978. n. 463.

ART. 67.

(Cumulo di impieghi).

Gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, devono essere interpretati nel senso che il divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei conservatori di musica.

L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o strumenti di produzione musicale è regolato dagli articoli che seguono.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti di scenografia e, limitatamente al personale già in servizio, ai docenti di anatomia artistica delle Accademie di belle arti.

ART. 68.

(Contratti di collaborazione).

I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altri strumenti di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e strumenti di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.

Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento degli incarichi di insegnamento. I contratti medesimi, possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata.

I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un professore di ruolo.

I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.

Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla 1^a classe di stipendio, con esclusione della 13^a mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.

Dopo un quinquennio anche non continuativo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.

Gli enti lirici o strumenti di produzione musicale possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica contratti di durata anche superiore all'anno.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvederà ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai docenti di scenografia delle accademie di belle arti.

ART. 69.

(Contratti di collaborazione per il personale già in servizio).

Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attività presso enti lirici o strumenti di produzione musicale è tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge.

Per le situazioni di cumulo verificatesi prima dell'entrata in vigore della presente

legge, non si dà luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'articolo 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni.

I docenti dei conservatori di musica che per effetto dell'opzione perdono la qualità di titolari hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.

Tale contratto ha durata quinquennale e si intende rinnovato per la stessa durata, salvo disdetta, e comunque non oltre il compimento del 60° anno di età del docente.

In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.

Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed è pari all'entità del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nel precedente articolo 68. Dopo un quinquennio di attività contrattuale il compenso è rivalutato secondo quanto previsto al sesto comma del precedente articolo 68, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.

Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento.

CAPO III.

MATERIE DELEGATE.

ART. 70.

(Termini e procedure per l'emanazione delle norme delegate e del testo unico).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti con valore di legge ordinaria, nelle materie e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nei successivi articoli 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme dei decreti delegati di cui al precedente comma, con quelle dei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420 e con tutte le altre norme attinenti allo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente di ruolo e non di ruolo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e del personale delle istituzioni educative, con riferimento, in particolare, nei limiti in cui siano compatibili, a quelle dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni. Saranno apportate, ove necessario, le modificazioni alle norme vigenti richieste dal loro coordinamento.

Le norme delegate ed il testo unico saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, udito il parere di una commissione composta di 10 senatori e 10 deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi, integrata da dodici rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica ed il personale delle istituzioni educative, nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative delle singole categorie e dei singoli settori di istruzione, e da cinque esperti di problemi scolastici scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 71.

(Modifiche dello stato giuridico del personale docente ed educativo di ruolo).

I seguenti istituti dello stato giuridico del personale docente ed educativo di ruolo saranno così modificati:

1) la prova in modo che siano garantiti una valutazione secondo parametri obiettivi e sulla base di rilievi documentabili, la tempestività delle eventuali decisioni di dispensa dal servizio e di proroga, mediante la previsione di congrui termini perentori, e l'intervento dell'interessato prima dell'adozione dei relativi provvedimenti, ed in modo che sia stabilita l'esclusione della prova per il personale proveniente da altri ruoli che abbia esercitato la stessa funzione;

2) gli obblighi di servizio che dovranno essere definiti con riguardo alle attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola, di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, secondo i seguenti criteri: le attività saranno programmate dal collegio dei docenti, tenendo conto anche di eventuali deliberazioni adottate dai consigli di circolo e di istituto ai sensi dell'articolo 6, lettere d), e) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; detto programma, che atterrà ad attività strettamente connesse con la funzione formativa ed educativa, comprenderà prioritariamente, nell'ordine, la partecipazione alle sedute dei consigli di interclasse o di classe e dei collegi dei docenti; i rapporti con le famiglie e con gli studenti, l'aggiornamento culturale e professionale nell'ambito dei singoli circoli o istituti, le iniziative culturali, ricreative e sportive di particolare interesse educativo, altre attività connesse con la funzione docente; le attività programmate saranno svolte durante il periodo di apertura della scuola, sulla base di un monte ore annuo otte-

nuto moltiplicando la media mensile di 20 ore per la durata dell'anno scolastico, detratto il periodo di congedo ordinario; il programma potrà comprendere anche gite scolastiche e visite di istruzione, per le quali le norme delegate stabiliranno gli obblighi di servizio di ciascun docente incaricato di accompagnare gli alunni, stabilendo un congruo rapporto tra numero di accompagnatori e numero di alunni e prevedendo l'applicazione delle norme sul trattamento di missione nei limiti dalle stesse previste;

3) le incompatibilità di cui all'articolo 92, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in modo da prevederne una regolamentazione intesa ad assicurare uniformità di indirizzo nell'esercizio del potere di autorizzazione;

4) il congedo ordinario, che sarà determinato sulla base di giornate effettivamente lavorative, ivi comprese quelle di recupero delle festività soppresse, nella misura che sarà definita secondo un criterio di equiparazione alla disciplina prevista per le altre categorie di dipendenti statali, e sarà fruibile durante il periodo tra il termine delle lezioni e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo; durante tale ultimo periodo gli insegnanti delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, che non siano chiamati a far parte di commissioni di esame, non sono tenuti, ultimati gli scrutini, a svolgere alcuna attività nella scuola, con esclusione di coloro che non abbiano assolto interamente agli obblighi di servizio per il monte ore annuo di cui al precedente n. 2, i quali potranno essere utilizzati, nei limiti delle ore residue, anche durante detto periodo, fatto salvo il diritto al congedo ordinario.

Analoghe norme saranno dettate per il personale insegnante delle scuole materne in modo che sia ad esso assicurata parità di trattamento.

ART. 72.

(Modifiche dello stato giuridico del personale docente ed educativo non di ruolo).

Lo stato giuridico del personale docente ed educativo non di ruolo sarà uniformato, nei limiti consentiti dalle peculiarità proprie del rapporto di servizio non di ruolo, allo stato giuridico del personale docente ed educativo di ruolo, con esclusione in ogni caso della progressione economica nel livello retributivo-funzionale di riferimento nei seguenti punti:

1) per i congedi e le aspettative, tenuto conto dei vari tipi di rapporto di servizio non di ruolo in relazione alla loro durata;

2) al personale incaricato annuale e supplente temporaneo, fermo restando il diritto al trattamento economico fino alla fine dell'anno scolastico quando il servizio sia cominciato non più tardi del 1° febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, qualora previste, o quando detto personale abbia prestato servizio per almeno 180 giorni anche se non continuativi e si trovi in servizio al termine delle operazioni di scrutinio finale, sempre qualora previste, sarà riconosciuto, nella eventualità in cui vengano a mancare tali requisiti, il diritto al congedo ordinario retribuito nella misura che risulterà dalla disciplina che sarà definita ai sensi del precedente n. 1;

3) per le sanzioni e procedure disciplinari;

4) per l'esercizio dei diritti sindacali e per l'elettorato attivo e passivo nell'elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, tenuto conto dei vari tipi di rapporto di servizio non di ruolo in relazione alla loro durata.

ART. 73.

(Modifiche dello stato giuridico del personale non docente di ruolo).

Lo stato giuridico del personale non docente di ruolo sarà uniformato, nei limiti consentiti dalle mansioni specifiche del personale medesimo, allo stato giuridico del personale docente:

1) in materia di disciplina del periodo di prova, tenuto conto di quanto previsto dal precedente articolo 71;

2) in materia di sanzioni disciplinari;

3) in materia di congedi ed aspettative, tenuto conto di quanto previsto dal precedente articolo 71, con esclusione per altro dell'esonero dagli obblighi di servizio durante il periodo di chiusura estiva delle scuole.

Saranno inoltre disciplinati secondo criteri analoghi a quelli adottati nei riguardi delle altre categorie di impiegati statali i passaggi da un ruolo ad un altro del medesimo livello funzionale.

ART. 74.

(Modifiche dello stato giuridico del personale non docente non di ruolo).

Lo stato giuridico del personale non docente non di ruolo sarà uniformato, nei limiti consentiti dalle peculiarità proprie del rapporto di servizio non di ruolo, allo stato giuridico del personale non docente di ruolo, nei seguenti punti:

1) per i congedi e le aspettative, tenuto conto di quanto previsto dai precedenti articoli 72 e 73 per i vari tipi di rapporto di servizio non di ruolo in relazione alla loro durata;

2) per le sanzioni e procedure disciplinari, tenuto conto di quanto previsto dal precedente articolo 73;

3) per l'esercizio dei diritti sindacali e per l'elettorato attivo e passivo nell'ele-

zione delle rappresentanze negli organi collegiali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, secondo criteri analoghi a quelli indicati nel precedente articolo 72.

ART. 75.

(Delega per ulteriori modifiche dello stato giuridico del personale dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, degli istituti statali per sordomuti e delle scuole speciali statali).

Saranno definiti i principi fondamentali relativi alla funzione educativa e per la disciplina degli obblighi e dell'orario di servizio del personale educativo di ruolo e non di ruolo dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, degli istituti statali per sordomuti e delle scuole speciali statali con riferimento alle peculiarità organizzative ed ai compiti istituzionali di tali istituzioni.

Saranno definiti, inoltre, i principi fondamentali relativi alla disciplina normativa e retributiva delle prestazioni di lavoro in orari festivi e notturni da parte del personale direttivo, educativo e non docente delle istituzioni medesime.

Saranno altresì disciplinate le modalità per agevolare il passaggio dei vice rettori aggiunti al ruolo dei vice rettori.

ART. 76.

(Estensione al personale ispettivo e direttivo).

Le modifiche della normativa di stato giuridico riguardante il personale docente, ed educativo, saranno estese con i necessari adattamenti al personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo per quanto attiene ai seguenti istituti:

- 1) disciplina del periodo di prova;
- 2) congedi ed aspettative, con esclusione per altro dell'esonero dagli obblighi

di servizio durante il periodo di chiusura estiva delle scuole.

In relazione a quanto previsto dal precedente articolo 54 saranno dettate apposite norme intese a disciplinare forme di valutazione facoltativa del personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo in analogia a quanto stabilito dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, salvo gli opportuni adattamenti anche per quanto riguarda l'organo competente a formulare la valutazione.

ART. 77.

(Diritti sindacali).

Saranno estese al personale della scuola le norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, contenente norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e della attività sindacale nei luoghi di lavoro, secondo criteri analoghi a quelli adottati nei riguardi di altre categorie di impiegati statali.

Saranno ridefiniti i criteri di computo degli esoneri dagli obblighi di servizio e delle assenze autorizzate di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, richiamati dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sempre secondo i criteri di cui al precedente comma, tenuto conto peraltro delle specificità proprie della scuola.

ART. 78.

(Formazione culturale e professionale).

Al fine di consentire al personale della scuola il completamento, ove necessario, dell'istruzione obbligatoria o di assicurare la sua formazione culturale e professionale, saranno dettate norme intese ad introdurre una programmazione annuale di attività formative finalizzate sia al conseguimento del titolo di studio terminale della scuola dell'obbligo sia all'ag-

giornamento culturale e professionale del personale predetto.

Il programma annuale sarà definito dal Ministro della pubblica istruzione sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative delle singole categorie del personale della scuola.

ART. 79.

(Autorizzazione a risiedere fuori sede e risarcimento dei danni in itinere).

Sarà disciplinata, per tutto il personale della scuola, la concessione di autorizzazioni a risiedere fuori dalla sede di servizio, prevedendo i casi in cui si darà luogo a risarcimento di eventuali danni subiti per il raggiungimento della sede medesima o per il ritorno al luogo di residenza, in forme analoghe a quelle previste per la generalità degli impiegati civili dello Stato.

Sarà esclusa comunque ogni responsabilità dell'autorità che abbia provveduto a concedere l'autorizzazione.

ART. 80.

(Organi collegiali nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, negli istituti statali per sordomuti e nelle scuole statali speciali).

Nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato saranno istituiti organi collegiali secondo criteri analoghi a quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, per gli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, comprendendovi anche il personale educativo e non docente di dette istituzioni e in modo che gli organi corrispondenti delle scuole annesse siano opportunamente coordinati tra di loro e con l'organo di gestione e ne siano conseguentemente adeguate le competenze.

L'organo di gestione, denominato consiglio di convitto o di educandato, cui saranno attribuite anche le funzioni del-

l'attuale Consiglio di amministrazione, sarà composto da membri elettivi, secondo proporzioni analoghe a quelle esistenti nei consigli di circolo o di istituto per quanto riguarda la rappresentanza delle varie componenti, che dovrà anche comprendere il predetto personale educativo e non docente, salvo i necessari adattamenti, nonché da rappresentanti del comune e da rappresentanti dell'Intendenza di finanza.

I componenti del consiglio di convitto o di educando non dovranno comunque essere complessivamente in numero superiore a 15.

Dovrà essere assicurata la partecipazione del personale educativo e non docente dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali agli organi collegiali dei rispettivi istituti, comprendendo il personale educativo tra il personale docente ed il personale non docente tra quello non docente degli istituti medesimi.

Apposite norme saranno dettate, secondo criteri analoghi a quelli del presente articolo, salvo i necessari adattamenti, per gli istituti statali per sordomuti e le scuole speciali statali.

ART. 81.

(Norme transitorie)

Le norme delegate detteranno opportune disposizioni transitorie al fine di disciplinare il graduale passaggio dalla disciplina già vigente dello stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente a quella che risulterà dalle modifiche introdotte dalle norme delegate medesime.

ART. 82.

(Entrata in vigore delle norme delegate)

Le norme delegate di cui al presente Capo, andranno in vigore dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data della loro pubblicazione e, comunque non prima di due mesi da tale data, qualora,

fra la data della pubblicazione e quella dell'inizio dell'anno scolastico, intercorra un più breve periodo di tempo.

TITOLO III

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

CAPO I.

PERSONALE DOCENTE.

ART. 83.

(Progressione economica)

La progressione economica dei docenti di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria si sviluppa in otto classi biennali di stipendio con un aumento costante, in ciascuna classe, dell'8 per cento rispetto al parametro iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale, salvo quanto disposto dal successivo articolo 84, quarto comma.

Ogni punto parametrato corrisponde a lire 18.000 annue lorde.

ART. 84.

(Trattamento economico dei professori universitari, dei professori incaricati esterni e degli assistenti di ruolo).

Ai professori universitari di ruolo è attribuito lo stipendio spettante all'assistente con pari anzianità nel rispettivo ruolo, maggiorato del 50 per cento.

La classe finale di stipendio dei professori universitari di ruolo, che si consegue al compimento del 16° anno di servizio, è integrata fino a conseguire l'equiparazione economica allo stipendio del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dal-

le norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali.

Agli assistenti di ruolo ed ai professori incaricati esterni è attribuita la classe iniziale di stipendio corrispondente al parametro 250.

Agli assistenti di ruolo che abbiano superato da un anno il giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro 300 e competono successivamente altre 6 classi biennali di stipendio con una progressione, in ciascuna classe, pari all'8 per cento dello stipendio iniziale, salvo poi il conferimento dei normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento dell'ultima classe.

Ai professori incaricati esterni con 5 anni e con 11 anni di anzianità di incarico è attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro, rispettivamente 320 e 375, salvo i normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento delle singole classi di stipendio.

Le classi di stipendio per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per l'incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo oppure a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, sono calcolate in ragione del 50 per cento delle classi di stipendio previste per gli incaricati esterni.

Ai fini di quanto previsto nel presente e nel precedente articolo vale quanto disposto col successivo articolo 93, quarto comma.

Gli stipendi spettanti agli incaricati interni non sono suscettibili di aumenti biennali.

Con effetto dal 31 ottobre 1978 la durata complessiva della carriera degli assistenti di ruolo, prevista con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è ridotta di due anni per coloro che alla predetta data abbiano superato il giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962,

n. 16, ai fini del conseguimento delle successive classi stipendiali o degli aumenti biennali di stipendio.

ART. 85.

(Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori).

L'assistente di ruolo che acceda al ruolo dei professori universitari è collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio spettante nel ruolo di provenienza e, comunque, non oltre la terza classe, conservando come assegno personale l'eventuale maggiore retribuzione in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno percepito a titolo di incarico.

Nella prima applicazione della presente legge nei confronti dei professori e degli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della legge stessa, l'anzianità richiesta per il conseguimento della classe di stipendio successiva a quella spettante per effetto delle norme di cui ai precedenti articoli, è ridotta di un anno.

ART. 86.

(Determinazioni dei nuovi stipendi).

I nuovi stipendi di cui al presente Capo competono sulla base del trattamento complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° novembre 1978 per:

- a) stipendio;
- b) assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766;
- c) lire 25.000 mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;
- d) lire 10.000 mensili di cui alla legge 10 novembre 1978, n. 701;
- e) somma attribuita in sede di valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio:

f) eventuali assegni personali pensionabili.

Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non corrisponda ad uno degli stipendi risultanti dalla nuova disciplina, è conferita la classe di stipendio immediatamente superiore, la classe successiva di stipendio si consegue in tal caso dopo due anni e sei mesi.

Il diritto dei professori di ruolo alla equiparazione economica di cui all'articolo 84 è mantenuto con le stesse decorrenze maturate o che saranno maturate.

Nei confronti del personale cui dopo il 1° novembre 1978 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo o per riconoscimenti di servizio pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede alla determinazione del maturato economico con riguardo unicamente agli elementi del preesistente ordinamento e si provvede poi alla collocazione nel nuovo ordinamento retributivo, secondo i criteri di cui al presente articolo.

Per il dipendente che, successivamente al 1° novembre 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

ART. 87.

(Decorrenze).

Il trattamento economico di cui al presente Capo decorre agli effetti economici dal 1° novembre 1978 e, agli effetti giuridici:

a) dal 1° giugno 1977 per gli assistenti di ruolo ed i professori incaricati che al 1° novembre 1978 abbiano maturato almeno il parametro 387 o successivo, nonché per i professori di ruolo che abbiano maturato alla stessa data almeno il parametro 609 o successivo;

b) dal 1° novembre 1978 per i restanti assistenti di ruolo, professori incaricati esterni e professori ordinari.

ART. 88.

(Ambiente di lavoro e tutela della salute).

Al personale di cui al presente capo è attribuita l'indennità di rischio nei limiti e alle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle Università.

ART. 89.

(Personale docente dell'Accademia Navale, Aeronautica e dell'Istituto Idrografico della Marina - Incompatibilità per i componenti del Consiglio Universitario Nazionale).

Ai professori, di ruolo ed incaricati, e agli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto Idrografico della Marina si applica il trattamento economico dei docenti universitari, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 83 a 87 del presente Capo.

I componenti del Consiglio Universitario nazionale provvisorio del Ministero della pubblica istruzione che abbiano presentato domanda di partecipazione ai corsi banditi dal Ministero stesso o dalle Università degli studi e concernenti materie che comunque rientrino nelle competenze attribuite all'organo consultivo universitario nazionale, non possono prendere parte alle sedute del Consiglio in ordine agli atti che concernono i concorsi ai quali partecipano.

CAPO II.

PERSONALE NON DOCENTE DELL'UNIVERSITÀ.

ART. 90.

(Area di applicazione).

Le disposizioni contenute nel presente Capo si applicano al personale non docente delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria, degli Osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e, fino all'effettivo trasferimento alle Regioni, al personale delle Opere universitarie.

ART. 91.

(Ordinamento).

L'ordinamento del personale non docente, di cui al precedente articolo 90, si articola in livelli funzionali-retributivi determinati sulla base dei contenuti di professionalità e di complessità del lavoro, delle attribuzioni e responsabilità connesse, del grado di autonomia, del livello di preparazione culturale richiesto.

ART. 92.

(Declaratorie e profili professionali).

Le qualifiche del personale non docente universitario di cui all'articolo 90 saranno uniformate ai principi indicati nelle declaratorie dei livelli e dei profili professionali che saranno determinati da una Commissione mista, nominata con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro e composta dei rappresentanti della Pubblica amministrazione e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Commissione prevista dal precedente comma entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà, con apposito regolamento da emanarsi con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i criteri oggettivi ed i mezzi di accertamento per il riconoscimento delle mansioni o funzioni ai fini dell'inquadramento di cui al successivo articolo 97.

La Commissione stessa si atterrà nella formulazione dei profili a quanto appresso previsto:

V livello: personale che svolge mansioni o funzioni richiedenti alta specializzazione;

VII livello: personale inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico o di assistenza sanitaria, e in centri di calcolo, il quale sia provvisto di particolare qualificazione professionale, esegue controlli od analisi mediante l'uso di apparecchiature di elevata complessità. Personale dei servizi amministrativi e tecnici che, nell'eseguire con autonomia il lavoro assegnato, coordina il lavoro dei propri collaboratori in strutture delle quali cura la direzione controllando la regolarità giuridica e tecnica degli atti emessi;

VIII livello: personale direttivo e tecnico che, inserito organicamente in programmi di ricerca di base finalizzata, svolge attività di ricercatore, assumendone la conduzione e la responsabilità; personale direttivo tecnico inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico o di assistenza sanitaria e in centri di calcolo con incarico di controllo dell'efficienza e dell'uso delle apparecchiature, di soprintendere alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e di coordinare l'effettuazione delle letture avendo la responsabilità delle valutazioni finali dei risultati; personale direttivo tecnico amministrativo che ha la responsabilità di uffici, servizi o laboratori complessi di notevole importanza.

Il personale con la qualifica di infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia e tecnico di radiologia che abbia effettivamente svolto e svolga le relative mansioni, sarà inserito nel VI livello.

Il personale che svolge mansioni proprie delle carriere di infermiere generico, di infermiere professionale, vigilatrice di infanzia e tecnico di radiologia è inquadrato per mansioni, a prescindere dal titolo di studio e professionale richiesto, sempre che abbia frequentato con profitto appositi corsi di qualificazione professionale da istituirsi da parte delle singole Università esclusivamente a tal fine entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 93.

(Stipendi).

A decorrere dal 1° marzo 1977 ai fini giuridici e dal 1° marzo 1978 agli effetti economici, il personale è distribuito su otto livelli funzionali-retributivi, distinti secondo contenuti di professionalità costituiti dalla complessità del lavoro, dalle attribuzioni e dalle connesse responsabilità, dalla sfera di autonomia e dal livello di preparazione culturale. Nei predetti livelli competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

	LIRE
1° livello	1.800.000
2° livello	2.196.000
3° livello	2.556.000
4° livello	2.790.000
5° livello	3.150.000
6° livello	3.600.000
7° livello	4.500.000
8° livello	5.400.000

Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni.

Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica

è costituita da aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio inerente alla classe medesima per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.

Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

ART. 94.

(Inquadramento nei livelli retributivi).

Il personale in servizio alla data del 1° marzo 1977 è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi, ai fini giuridici dalla stessa data e ai fini economici dal 1° marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° marzo 1977, secondo le seguenti corrispondenze:

nel secondo livello: il personale ausiliario e gli operai comuni;

nel terzo livello: i portantini e gli operai qualificati;

nel quarto livello: il personale delle carriere esecutive, gli operai specializzati e capi operai;

nel quinto livello: il personale delle carriere esecutive atipiche con parametro iniziale 148 e terminale 275;

nel sesto livello: il personale delle carriere di concetto;

nel settimo livello: il personale delle carriere direttive.

Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano svolgere anche mansioni di pulizia vengono inquadrati a domanda, da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel terzo livello.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei livelli funzionali-retributivi con l'osservanza dei criteri innanzi indicati.

Per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 ed il 1° marzo 1978 l'inquadramento nei livelli ha decorrenza giuridica dalla data della nomina ed economica dal 1° marzo 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data, l'inquadramento nei livelli ha la decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica dalla effettiva assunzione in servizio.

ART. 95.

(Attribuzione nuovi stipendi).

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° marzo 1978 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nei livelli funzionali-retributivi ai sensi del precedente articolo 94 si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla predetta data o alla data di assunzione in servizio se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, o assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766, aggiunzioni previste dalla legge 4 aprile 1977, n. 121, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, della legge 130 novembre 1978, n. 701, nonché per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio.

Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e quello stabilito dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello d'inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio.

Qualora l'importo del trattamento economico raggiunto si collochi tra due classi

di stipendio, il personale interessato è collocato nella classe di stipendio immediatamente superiore a tutti gli effetti.

Il trattamento economico di cui al precedente 1° comma, per il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva dei tecnici e ai ruoli degli infermieri delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, degli Osservatori astronomici, Astrofisici, Vulcanologi e Vesuviano, viene determinato dal 1° marzo 1978 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge in misura pari a quella spettante agli appartenenti alla carriera amministrativa esecutiva con uguale anzianità, qualora più favorevole.

Per il dipendente che, successivamente al 1° marzo 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera, si procede ad un nuovo inquadramento nel livello con decorrenza economica dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

Nel caso in cui, dopo il 1° marzo 1977, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

Gli assegni personali che non concorrono alla formazione del trattamento economico sono gradualmente riassorbiti con i seguenti criteri:

1) fino alla concorrenza della differenza di trattamento conseguito nell'inquadramento;

2) per eventuali eccedenze fino alla concorrenza dell'aumento derivante dalla attribuzione delle classi di stipendio successive a quella maturata al 1° marzo 1979.

Per il personale non docente inquadrato in soprannumero ovvero immesso in ruolo successivamente alla data del 1° marzo 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nel livello retributivo spettante è determinato

sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione nei confronti del personale stesso degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e con i criteri previsti nel presente articolo.

ART. 96.

(Accesso alle qualifiche funzionali e di livello).

Alle qualifiche dei singoli livelli funzionali si accede per concorsi pubblici che saranno svolti ogni anno in unica tornata nel semestre maggio-ottobre.

Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sarà stabilita la composizione delle Commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalità necessarie per lo svolgimento dei concorsi.

Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale del livello immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al livello superiore, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica specialistica o professionale.

Nel concorso pubblico di accesso ai vari livelli saranno previste riserve di posti per i candidati provenienti dal livello immediatamente inferiore. L'entità di tali riserve sarà stabilita all'atto della determinazione delle declaratorie e dei profili di cui all'articolo 92.

Potranno fruire delle riserve di cui al precedente comma i candidati interni che abbiano una anzianità di cinque anni, maturata nel livello immediatamente inferiore a quello a cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso allo stesso livello inferiore.

Nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è considerata equipollente alla anzianità di livello quella maturata nella carriera di provenienza.

ART. 97.

(Decorrenza).

Il personale di cui all'articolo 90 in servizio alla data del 1° luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale, è collocato, dalla stessa data del 1° luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nel livello corrispondente alle mansioni o funzioni effettivamente svolte.

ART. 98.

(Decorrenze del servizio e collocamento a riposo).

Le immissioni in servizio decorrono dal 1° novembre di ciascuno anno.

Il collocamento a riposo è disposto con decorrenza dal 1° novembre successivo al giorno del raggiungimento del limite di età o della data del pensionamento anticipato che dovrà essere chiesto dal dipendente con un preavviso di sei mesi.

I posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo saranno messi a concorso nel semestre precedente al verificarsi delle vacanze.

ART. 99.

(Dotazioni organiche).

Le dotazioni organiche di livello saranno stabilite con successiva legge, sulla base dell'attuale dotazione organica complessiva del personale, di cui al presente Capo.

Fermo restando il disposto di cui agli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro saranno determinati i

contingenti delle singole qualifiche professionali. Con le stesse modalità i contingenti delle singole qualifiche professionali potranno essere modificati per essere adeguati alle effettive esigenze delle istituzioni universitarie.

ART. 100.

(Inquadramento in soprannumero).

Nella prima applicazione della presente legge e nel rispetto della dotazione organica complessiva dei livelli, l'inquadramento del personale nella qualifica professionale del livello di competenza avviene con riferimento alle funzioni o mansioni svolte, anche in soprannumero.

In relazione agli inquadramenti in soprannumero che si verificheranno saranno resi indisponibili altrettanti posti di organico nelle qualifiche dello stesso livello o di altro livello, i quali saranno utilizzati in corrispondenza della riduzione dei soprannumeri.

ART. 101.

(Trattamento economico nei casi di passaggio di livello o di cambiamento di posizione giuridica).

Il personale che otterrà il passaggio ad altro livello retributivo, anche a seguito di concorso, sarà collocato, nel nuovo livello, alla classe di stipendio che assicuri un trattamento economico immediatamente superiore a quello in godimento nel livello di provenienza.

In tal caso la classe successiva si consegue dopo due anni e sei mesi.

ART. 102.

(Ambiente di lavoro e salute).

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate

le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle istituzioni universitarie.

ART. 103.

(Mobilità del personale).

Il personale non docente di cui al presente capo è assegnato alle singole istituzioni universitarie.

I Consigli di amministrazione provvederanno alla ripartizione del personale fra i singoli istituti o servizi, sulla base di criteri prefissati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri per i trasferimenti a domanda da una sede all'altra.

ART. 104.

(Aggiornamento del personale).

Il Ministero della pubblica istruzione, le Università e le Opere universitarie indiranno annualmente corsi nazionali decentrati di aggiornamento e di qualificazione professionale per il personale di cui al presente Capo.

Tali corsi potranno essere svolti nell'ambito delle prestazioni ordinarie del personale stesso, con il consenso degli interessati e delle rispettive facoltà.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito, sia per l'aggiornamento professionale mediante i corsi di cui ai commi precedenti, sia per il conseguimento del titolo d'istruzione della scuola dell'obbligo o di altro titolo di istruzione superiore.

ART. 105.

*(Rapporti informativi
e valutazione delle sanzioni).*

In relazione al nuovo ordinamento del personale di cui al presente capo sono aboliti i rapporti informativi.

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio al livello superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

Ai fini della interruzione della progressione economica di cui al comma precedente non viene considerata la censura.

ART. 106.

(Disposizioni varie).

Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria, e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

Nei confronti del personale di cui al precedente art. 90 operano, in quanto applicabili, gli articoli 15, 17, secondo comma, 23 e 144, secondo comma, della presente legge.

ART. 107.

*(Personale addetto
all'assistenza sanitaria).*

Il diritto all'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200 è limitato esclusivamente al personale addetto all'assistenza sanitaria prestata in via diretta al degente nelle cliniche strutturate, negli istituti e cliniche di analisi e cura dei Poli-

clinici a gestione diretta e nelle cliniche convenzionate e al personale dell'accettazione, pronto soccorso e astanteria organizzate secondo le vigenti norme sanitarie.

All'individuazione delle figure professionali che mantengono il diritto all'attribuzione della indennità prevista dalla legge 16 maggio 1974, n. 200 si farà luogo contestualmente in sede di applicazione del precedente articolo 92 sulla base dei criteri fissati dal primo comma.

L'indennità suddetta si perde in caso di trasferimento a uffici o servizi diversi da quelli per i quali era stata attribuita.

ART. 108.

(*Norme transitorie*).

Nelle more della determinazione delle dotazioni organiche di ciascun livello e comunque, non oltre un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti che si renderanno vacanti saranno considerati disponibili ai fini dei concorsi da bandire specificatamente per il corrispondente livello nel quale si è verificata la vacanza.

TITOLO IV

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

ART. 109.

(*Classificazione del personale*).

Gli impiegati e gli operai dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, sono classificati, con un unico stato giuridico, nelle seguenti otto categorie funzionali, suddivise in aree professionali e definite sulla base del relativo grado di professionalità, delle attribuzioni e connesse responsabilità, nonché del grado di preparazione culturale richiesto:

categoria I: dipendenti che svolgono semplici attività manuali;

categoria II: dipendenti che svolgono attività per le quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente una modesta esperienza di lavoro;

categoria III: dipendenti che svolgono semplici operazioni tecnico-manuali o amministrativo-contabili nell'ambito di autonomia vincolata da apposite istruzioni, in grado di esercitare ciascuno i compiti relativi alle diverse posizioni della categoria, salvo eventuale tirocinio di pratica professionale;

categoria IV: dipendenti che svolgono attività richiedenti una specializzata preparazione professionale, nonché dipendenti che svolgono attività di collaborazione, coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo entro i limiti delle istruzioni esistenti;

categoria V: dipendenti posti a capo di magazzini che svolgono attività di natura tecnica o amministrativo-contabile, o commerciale, o elettrocontabile caratterizzata da adeguata autonomia nonché di guida e coordinamento di gruppi di lavoratori, oppure attività manuali che richiedono cognizioni tecnico-pratiche di alta specializzazione;

categoria VI: dipendenti posti a capo di fasi di lavorazione o di magazzini di maggiore importanza o preposti ai servizi di amministrazione, di computisteria; alla elaborazione e programmazione dati del sistema informativo; agli acquisti, alla conduzione lavori, oppure dipendenti adibiti ad attività che richiedono una particolare preparazione tecnica o amministrativa, con autonomia decisionale nell'ambito delle istruzioni esistenti nonché ad attività di collaborazione qualificata e ricerche, studi ed elaborazioni connessi a programmi di interventi;

categoria VII: dipendenti con compiti di diretta collaborazione con i dirigenti, o adibiti a compiti di studio, di programmazione, di analisi, di elaborazione dati, di progettazione, di direzione lavori e col-

laudi, di elaborazione di atti istruttori particolarmente complessi, oppure preposti nell'ambito dell'unità organica in cui operano, con discrezionalità di poteri e responsabilità per i risultati, ad attività di guida e di coordinamento.

Dipendenti preposti ad attività tecniche o amministrativo-contabili particolarmente complesse, di guida e di coordinamento di altre posizioni di lavoro, con responsabilità dirette, nell'ambito dell'autonomia e della discrezionalità assegnate a detto personale dalle norme e procedure del sistema in cui lo stesso opera. È richiesta una profonda conoscenza dei servizi dell'Amministrazione, acquisibile attraverso una vasta esperienza nelle diverse branche della Azienda, congiunta a doti organizzative e di spiccata attitudine allo svolgimento dei compiti relativi;

categoria VIII: dipendenti con compiti di: diretta collaborazione con i dirigenti; attività di direzione, coordinamento operativo e controllo, con competenza propria e delegata; ricerca scientifica; analisi del sistema informativo; ricerca economica; ricerca giuridico-amministrativa; ricerca statistica; progettazione, direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato apporto professionale con autonoma e completa elaborazione; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati, che non siano riservati ai dirigenti.

Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e previo parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, saranno definiti, per ogni categoria, i singoli profili e i relativi contenuti professionali. Analoga procedura sarà seguita per le successive modificazioni, soppressioni o istituzioni di nuovi profili.

ART. 110.

(Dotazione organica delle categorie).

La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dei monopoli di Stato viene fissata in 21.200 unità, così ripartita in prima applicazione della presente legge, tra le categorie professionali:

Categoria	Posti numero
I	300
II e III	11.600
IV	5.600
V	2.500
VI	700
VII	(a) 420
VIII	80
	21.200

(a) In tale dotazione sono compresi i posti assegnati al profilo professionale di vice dirigente della VI categoria.

Alla determinazione definitiva degli organici delle singole categorie, che terrà conto delle specifiche mansioni previste dai singoli profili professionali e della nuova organizzazione del lavoro e che non potrà comunque superare il limite totale massimo dei posti di cui al primo comma, si provvederà con decreto del Ministro per le finanze, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

ART. 111.

(*Profili professionali*).

Alla ripartizione della dotazione organica di ciascuna categoria in contingentati per profili professionali, si provvederà con decreto del Ministro per le finanze sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

La medesima procedura sarà seguita per le variazioni dei profili e dei relativi contingenti, che si rendessero eventualmente necessarie.

ART. 112.

(Tabella degli stipendi).

Al personale classificato nelle otto categorie funzionali spettano gli stipendi annui lordi di cui alla presente tabella:

Categoria	Importo lire
I	1.800.000
II	2.250.000
III	2.580.000
IV	2.808.000
V	3.186.000
VI	3.726.000
VII	4.500.000
VIII	5.500.000

Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie e si articolano in ulteriori otto classi biennali, con un aumento costante dell'8 per cento rispetto alla misura iniziale.

Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio la progressione economica è costituita da aumenti periodici costanti del 2,50 per cento sulla classe medesima.

Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento del 2,50 per cento delle medesime.

Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

ART. 113.

(Inquadramento nelle nuove categorie).

Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, in servizio al 1° ottobre 1978, è inquadrato, con effetto economico da tale data, nelle singole categorie, con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, salvo quanto previsto dal comma successivo, secondo il seguente quadro di equiparazione e con decorrenza giuridica 1° luglio 1977:

Qualifiche di provenienza	Categoria	Aree professionali di equiparazione
Commesso	II	Commesso
Operaio comune fino al compimento di due anni di servizio, salva opzione di permanenza nella presente categoria .	II	Agente
Agente di controllo	III	} Agente di collaborazione
Commesso capo	III	
Dattilografo	III	
Operaio con professionalità interna, di cui alla tabella I allegata al presente titolo	III	} Agente di produzione
Operaio comune con più di due anni di servizio, da adibire al ciclo produttivo	III	
Capo tecnico	IV	} Assistente
Computista	IV	
Dattilografo, operatore elettro-contabile .	IV	
Agente di custodia	IV	Agente verificatore
Operaio di mestiere di cui alla tabella II allegata al presente titolo	IV	Agente specializzato

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Qualifiche di <u>provenienza</u>	<u>Categoria</u>	Aree professionali di <u>equiparazione</u>
Revisore	V	} Operatore amministrativo contabile
Interprete-traduttore	V	
Computista superiore	V	
Computista principale	V	
Capo laboratorio e vice capo officina	V	} Operatore tecnico
Capo tecnico superiore	V	
Capo tecnico principale	V	
Capo operaio	V	Agente capo
Capo revisore	VI	} Capo settore amministrativo contabile
Interprete traduttore principale	VI	
Capo reparto lavorazione	VI	} Capo settore tecnico
Capo officina	VI	
Ispettore tecnico	VI	Vice dirigente tecnico
Ispettore amministrativo	VI	Vice dirigente amministrativo
Ispettore superiore tecnico	VII	} Vice dirigente tecnico
Vice direttore di stabilimento	VII	
Ispettore superiore amministrativo	VII	Vice dirigente amministrativo
Dirigente amministrativo	VII	Capo dei servizi amministrativi e contabili
Dirigente lavorazioni	VII	Capo dei servizi lavorazioni
Dirigente manutenzione e impianti	VII	Capo dei servizi manutenzione
Ispettore capo aggiunto tecnico	VIII	} Vice dirigente coordinatore tecnico
Direttore di stabilimento aggiunto	VIII	
Ispettore capo aggiunto	VIII	Vice dirigente coordinatore amministrativo

Nei confronti dei dipendenti, in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano in modo oggettivamente riscontrabile, sulla base delle tabelle I, II e III allegata al presente titolo, funzioni o mansioni superiori a quelle proprie della qualifica o carriera di appartenenza, l'inquadramento è effettuato, con la medesima decorrenza 1° ottobre 1978 ai fini economici e 1° luglio 1977 ai fini giuridici, nella categoria corrispondente alle funzioni o mansioni esercitate.

In sede di reclutamento della mano d'opera stagionale, i lavoratori comuni, da assumere nel profilo di agente, che siano stati occupati già in almeno due cicli stagionali, riceveranno la retribuzione iniziale prevista per la terza categoria.

Il personale assunto o che abbia conseguito una posizione superiore in base al precedente ordinamento nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dalla data di nomina o del conseguimento e con riguardo alla qualifica rivestita, nelle categorie di cui al presente articolo con l'attribuzione del relativo trattamento economico.

Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione, sarà provveduto ad integrare la tabella III allegata al presente titolo con altre mansioni o funzioni di categoria superiore, oggettivamente riscontrabili, sulla base dei medesimi criteri informativi, ai fini dell'inquadramento del personale interessato con le stesse decorrenze di cui al primo comma.

Il personale operaio, in servizio alla data del 1° ottobre 1978, adibito a mansioni di natura non salariale, escluse quelle di anticamera, è inquadrato, a domanda, dalla stessa data del 1° ottobre 1978, nella terza categoria.

Fino a quando non saranno definiti i profili professionali attinenti alle varie categorie, il personale di cui ai commi pre-

cedenti continuerà a svolgere le mansioni in atto esercitate.

Il personale in servizio al 1° ottobre 1978 che, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della presente legge, abbia conseguito l'idoneità mediante concorso esterno o interno per esame o prova d'arte bandito prima dell'entrata in vigore della presente legge per l'accesso a qualifica o categoria immediatamente superiore, viene inquadrato, a domanda, nella categoria corrispondente alla qualifica o categoria stessa, nel limite del 10 per cento dei relativi posti che saranno messi a concorso interno.

La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e gli inquadramenti avranno la stessa decorrenza conseguita dai vincitori interni.

Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, saranno stabiliti i criteri per la formazione delle relative graduatorie, ai fini dell'inquadramento suddetto.

ART. 114.

(Anzianità minima).

Ai fini dell'applicazione del successivo art. 124, nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di servizio acquisita nella soppressa qualifica di provenienza, nonché le anzianità maturate nelle qualifiche che danno titolo all'inquadramento nella medesima categoria, sono considerate equipollenti a quella maturata nella categoria di inquadramento.

Ove l'inquadramento sia effettuato con riguardo alle funzioni o mansioni esercitate anziché in base alla qualifica rivestita, il computo dell'anzianità di servizio di cui all'art. 124 ha effetto con riferimento alla decorrenza giuridica dell'inquadramento.